

LE GARANZIE DI CONTESTO

di Laura Scomparin
(Professore ordinario di Diritto processuale penale,
Università di Torino)*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il diritto al giudice: affermazione e progressive conquiste della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 3. Nuove esigenze di accesso alla giustizia e timidezze interpretative.

1. Il primo capitolo del volume di Mario Chiavario “Processo e garanzie della persona” doveva avere – nelle intenzioni di chi scriveva – un carattere introduttivo, nonché logicamente preliminare rispetto agli sviluppi che ne sarebbero seguiti. In questa logica, l'attenzione dell'Autore era stata posta, in particolare, sulla «priorità logica e pratica del diritto di “accesso al giudice” – ossia, del diritto di innescare una procedura giurisdizionale a tutela del patrimonio di beni giuridici, personali e reali, che ciascuno pretende di avere – rispetto alle altre, più specifiche, garanzie processuali»¹.

Oggi si parla di “diritto alla giurisdizione” come di una macro-garanzia che ricomprende al suo interno tanto il diritto di accesso a un giudice (o il diritto di azione) quanto il diritto ad un equo processo, «senza il rispetto del quale non vi sarebbe» altro – si è detto efficacemente – che «un simulacro di giurisdizione»². Porre la mia attenzione su questo tema, in apertura dei lavori di questa giornata, è forse anche una scelta di una certa prudenza, in quanto dovrebbero essere scongiurati i rischi di qualunque sovrapposizione con gli interventi che seguiranno e che saranno dedicati – in coerenza con lo schema del volume di Mario Chiavario – ai singoli caratteri del processo equo, ossia a quegli specifici “diritti *nel* processo” che nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, prima ancora che nella nostra Carta costituzionale, avevano trovato inequivoco riconoscimento. A questo saranno infatti riservate le successive relazioni, nella volontà di ripercorrere il lungo cammino compiuto dalle garanzie della Convenzione europea rispetto a quelle preconizzazioni fatte nei primi anni Ottanta da chi ora di anni ne ha ottanta. Preconizzazioni

* Intervento con *discussant* Dott. Ernesto Lupo.

¹ M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona, II, Le garanzie fondamentali*, Milano 1984, 3.

² M. Gialuz, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *RIDPP* 2019, 75 ss.

caratterizzate anche da alcune, doverose, cautele interpretative, ma certo ricche di intuizioni che ancor oggi continuano a sorprendere il lettore.

Il diritto al giudice – riconosceva all'epoca Mario Chiavario – viene in più immediata e diretta evidenza nel settore delle controversie su diritti od obblighi di natura privatistica, per il ruolo che normalmente ha in quest'ambito l'iniziativa dell'interessato. Nel settore penale il diritto *al* giudizio e *al* giudice rimaneva all'epoca ancora per lo più in ombra (anche se il principio di obbligatorietà dell'azione penale induceva comunque già allora l'Autore a porne in evidenza il legame, soprattutto e quantomeno, con il principio *nulla poena sine iudicio*).

Il cammino poi, come noto, è stato lungo. Quasi che quel «bisogno di giurisdizione»³ sia nel tempo progressivamente cresciuto e che ad esso la Corte Europea dei diritti dell'uomo abbia via via risposto con riconoscimenti anche più significativi rispetto a quanto forse ci si poteva aspettare all'epoca in cui “Processo e garanzie” è stato scritto.

2. In materia di *right to a court*, la sentenza Golder del 1975⁴, richiamata già da Mario Chiavario, rappresentò certo la pietra miliare di tutti i successivi ragionamenti portati avanti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul tema. La Corte fondava innanzitutto tale diritto nella lettera stessa dell'art. 6.1 Cedu, ma già sottolineava con chiarezza come lo stesso dovesse essere garantito in maniera effettiva: anche se non assoluto e dunque limitabile, le contrazioni che l'accesso al giudice poteva subire non avrebbero dovuto restringerne oltre modo la portata fino a pregiudicare la sua stessa essenza. Tali limitazioni sarebbero inoltre risultate comunque incompatibili con l'art. 6 Cedu ove non avessero perseguito uno scopo legittimo e se non vi fosse stato un ragionevole rapporto di proporzionalità fra i mezzi impiegati e lo scopo da raggiungere.

Erano primi passi quelli mossi in quegli anni Settanta-Ottanta; erano prime aperture verso il riconoscimento di un vero e proprio diritto alla tutela giurisdizionale (per far valere, in quel caso, pretese di natura civilistica, in quanto a questo era riferita la pronuncia, sia pur relativa ad un cittadino britannico in stato di detenzione). Si trattò di un riconoscimento importante, che probabilmente non fu neanche così semplice, se è vero che quella innovativa interpretazione dell'art. 6.1 – che schiudeva ampi orizzonti – non venne espressa all'unanimità, ma con nove voti a favore e tre voti contrari.

La Corte europea ampliò progressivamente questi orizzonti e si spinse, negli anni successivi a “Processo e garanzie”, ad estendere significativamente la casistica in

³ V. ancora M. Gialuz, *op. e loc. ult. cit.*

⁴ C. eur., 21.2.1975, *Golder c. Regno Unito*.

materia e a porre i tasselli più importanti nei rapporti tra diritto di accesso al giudice e vari ambiti dell'amministrazione della giustizia, anche penale. Questi passaggi hanno svolto indubbiamente anche un'azione "trasformativa" sul piano delle singole legislazioni nazionali: così è stato, in fondo, anche per l'Italia, perché accanto alla crescente necessità di garantire una piena operatività dei diritti *nel* processo è emersa via via anche l'esigenza di colmare i vuoti di tutela rispetto a quel diritto *al* processo che rappresenta un logico presupposto dei primi.

È innegabile, tuttavia, che alcune implicazioni del diritto al giudice e alla giurisdizione, sul piano penale ma anche più in generale in contesti ove sono in gioco i diritti fondamentali della persona, continuano, ancora oggi, ad incontrare numerosi ostacoli, non solo a livello interno, ma anche nella stessa giurisprudenza della Corte europea. Luci ed ombre, le chiamerebbe Mario Chiavario, con un'espressione che – sappiamo – è a lui molto cara: orizzonti ampi per il diritto di accesso al giudice, ma anche, forse, timidezze eccessive, cui dedicherò qualche breve riflessione in sede di conclusioni.

Iniziamo dalle luci. Il diritto al giudice conquista i propri spazi negli anni successivi alla sentenza Golder anche in quella materia penale che era rimasta, all'epoca, sottotraccia. Si tratta di un percorso nel quale, ad esempio, la vittima del reato inizia ad essere considerata essa stessa come titolare di un diritto al giudice e al processo. Un percorso "tortuoso" lo definisce Mario Chiavario – ripercorrendolo – in un altro suo bellissimo scritto sulla Rivista di diritto processuale⁵.

Certo, l'art. 6 Cedu, assicurando il diritto di accesso ad una Corte per chi voglia ottenere una decisione relativa al proprio diritto di natura civile non si estende fino al punto di garantire il diritto di intraprendere un processo penale contro un terzo, con l'obiettivo di ottenerne la condanna. Tuttavia, nella misura in cui lo Stato riconosce alla vittima il diritto ad esercitare l'azione civile all'interno del processo penale, quel processo penale deve godere delle caratteristiche indicate dall'art. 6 (di equità, di imparzialità, di indipendenza e pre-costituzione legislativa del giudice, di pubblicità, di ragionevole durata). È dunque ormai frequente che la Corte europea sia adita da vittime del reato che lamentano la violazione delle singole garanzie riconducibili al *fair trial*, *in primis* quella della durata ragionevole del processo.

Ancor più in radice, la Corte ha poi riconosciuto la violazione del diritto di accesso al giudice anche quando sia mancata – ad esempio – la decisione in sede penale sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile per intervenuta prescrizione dovuta a ritardi dell'autorità giudiziaria nella trattazione del procedimento⁶; oppure quando la costituzione di parte civile sia stata subordinata al

⁵ M. Chiavario, *Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *RDPr* 2001, 938 ss.

⁶ C. eur., 3.4.2003, *Anagnostopoulus c. Grecia*; C. eur., 29.3.2007, *Gousis c. Grecia*.

versamento di una somma di denaro sproporzionata rispetto alle risorse finanziarie dell'interessato⁷.

Accanto a questa generale apertura a considerare il diritto al processo «come strumento fondamentale di salvaguardia (anche) degli interessi delle vittime da reato»⁸, il diritto di innescare una procedura giurisdizionale a tutela dei propri diritti arriva a coinvolgere lo stesso imputato o condannato con il progressivo riconoscimento di alcuni *deficit* di tutela in relazione sia al processo di cognizione sia a quello di esecuzione della pena.

Nel contesto del giudizio di cognizione, in questa direzione si sono mosse e continuano a muoversi, ad esempio, tutte quelle pronunce che in più occasioni hanno censurato i limiti che incontra il diritto ad impugnare a causa di “formalismi eccessivi”, tali da intaccare il *right to a court*: anche se per la Corte europea il diritto di appello può certamente essere soggetto a requisiti specifici e stringenti, imposti per legge, le corti interne devono però evitare che un eccessivo formalismo nell'utilizzo di tali regole procedurali comprometta non solo l'equità dei procedimenti⁹, ma addirittura la vera essenza del diritto di accesso ad un tribunale: accesso che – dice la Corte – può essere pregiudicato anche da un'applicazione eccessivamente rigorosa di norme procedurali¹⁰.

Gli Stati devono allora porre adeguata attenzione nel dichiarare inammissibili le impugnazioni ove vi sia il rischio di sacrificare ingiustificatamente il diritto di accesso al giudice: dunque, ad esempio, per riprendere gli spunti della giurisprudenza europea, laddove la tardività dell'impugnazione sia dovuta anche ad un vizio di notifica della decisione da impugnare addebitabile alle autorità competenti nei confronti dell'imputato¹¹, o quando la dichiarazione di inammissibilità si fonderebbe su motivi legati alla sola latitanza del ricorrente, o al mancato rispetto dell'obbligo di acconsentire alla propria detenzione¹² o laddove sia stata la Corte d'appello a non informare l'imputato della decorrenza di un nuovo termine di impugnazione in conseguenza della non accettazione del mandato da parte del difensore assegnatogli d'ufficio¹³. O, ancora, certamente ingiustificata è l'impossibilità di proporre ricorso per cassazione per condanne a sanzioni pecuniarie che siano inferiori a un determinato ammontare¹⁴.

Si tratta di precisazioni importanti, che negli anni sembrano via via ispirare

⁷ C. eur., 28.10.1998, *Ait Mouhoub c. Francia*.

⁸ M. Chiavario, *op. ult. cit.*, 945.

⁹ C. eur., 26.7.2007, *Walchli c. Francia*.

¹⁰ C. eur., 26.9.2006, *Labergère c. Francia*.

¹¹ C. eur., 3.11.2009, *Davran c. Turchia*.

¹² C. eur., 14.12.1999, *Khalifaoui c. Francia*; C. eur., 25.7.2002, *Papon c. Francia*.

¹³ C. eur., 19.5.2009, *Kulikowski c. Polonia*.

¹⁴ C. eur., 1.10.2013, *Yalçinkaya e a. c. Turchia*.

anche le pronunce della Corte di cassazione italiana, che inizia a valutare, su sollecitazione dei ricorrenti, se eventuali sanzioni processuali collegate alla proposizione dell'impugnazione possano rappresentare una limitazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non rispondente a canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità e dunque tale da porsi in contrasto con l'art. 6.1 Cedu.

Nel cammino "espansivo" vissuto dall'art. 6.1 negli anni che seguirono il libro di Mario Chiavario, anche il processo di esecuzione della pena e dunque il diritto al giudice del condannato, e non solo dell'imputato, ha trovato progressivi spazi di riconoscimento, anche – specificamente – con riguardo alla situazione italiana. In *Ganci contro Italia*¹⁵, come in *Ospina-Vergas contro Italia*¹⁶ (e prima ancora, seppur con motivazione riferita all'art. 13 Cedu, in *Messina contro Italia*¹⁷), la Corte ha riconosciuto la violazione del diritto di accesso al giudice in relazione alla mancata pronuncia del Tribunale di sorveglianza sui reclami aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 41 bis Op, stante la prassi di dichiarare irricevibili i ricorsi relativi a provvedimenti di adozione del regime speciale scaduti e sostituiti da altri con analoghi contenuti. Tenuto conto delle decisioni dei giudici di Strasburgo, la Corte di Cassazione italiana aveva così abbandonato la propria consolidata giurisprudenza, riconoscendo al detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Op l'interesse ad ottenere una decisione sul proprio ricorso, anche qualora il periodo di validità del decreto di applicazione fosse trascorso, e ciò a causa degli effetti diretti della decisione sui decreti successivi a quello impugnato¹⁸.

La Corte europea è stata però costretta anche negli anni successivi – e nonostante le riforme intervenute sulla disciplina normativa del carcere duro a livello nazionale – a ribadire la propria posizione¹⁹. Poiché il diritto di accesso al giudice, secondo la Corte di Strasburgo, va garantito anche attraverso decisioni tempestive, la constatazione di ritardi sistematici da parte del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione nell'esaminare i ricorsi introdotti dai detenuti per contestare l'applicazione del regime speciale di detenzione finisce comunque per porsi in contrasto con l'art. 6.1 Cedu.

Potrebbero poi essere interpretate come ulteriori luci nell'ambito di un ideale percorso di espansione interpretativa dell'art. 6.1 Cedu anche quelle pronunce dell'organo sovranazionale nei confronti dell'Italia che hanno costretto il nostro Paese a rivedere meccanismi consolidati idonei a determinare restrizioni del diritto di accesso al giudice in contrasto con il "nuovo corso" della previsione convenzionale.

¹⁵ C. eur., 30.10.2003, *Ganci c. Italia*.

¹⁶ C. eur., 14.10.2004, *Ospina Vargas c. Italia*.

¹⁷ C. eur., 24.10.2002, *Messina c. Italia*.

¹⁸ Cass. Sez. I, 26.1.2004, n. 4599, *Zara*, in *CP* 2004, 2294.

¹⁹ C. eur., 16.2.2010, *Barbaro c. Italia*; C. eur., 17.9.2009, *Enea c. Italia*.

Anche se in alcune sentenze non viene citato espressamente l'*incipit* dell'art. 6 Cedu, infatti, non è probabilmente così difficile rinvenirlo sottotraccia. Il riferimento è alle pronunce che hanno fatto emergere la necessità di inserire nel nostro sistema l'istituto della revisione europea, allo scopo di garantire un processo a chi lo abbia avuto sì, ma senza le dovute caratteristiche di *fairness*²⁰; ma anche – e nonostante si tratti di pronuncia che difficilmente si richiama in relazione a questo specifico profilo – alla sentenza *Torreggiani contro Italia*²¹, nella quale non è difficile scorgere una traccia dell'importanza che riveste per i giudici della Convenzione quell'effettività del diritto al giudice e alla giurisdizione che rappresenterà la matrice genetica dell'art. 35 *bis* Op. In quell'occasione, infatti, la Corte censura apertamente il procedimento di reclamo all'epoca esistente in Italia: un ricorso che, «sebbene accessibile», non risulta «effettivo nella pratica», nella misura in cui non ne è garantita l'esecuzione: «le autorità penitenziarie italiane» – si legge nella pronuncia – non s[ono] in grado di eseguire le decisioni dei magistrati di sorveglianza». I giudici di Strasburgo, in fondo, non fanno altro che riscontrare – tra le altre cose – le carenze di un diritto ad una giurisdizione che non è garantito ove si pretenda «che un detenuto, che abbia ottenuto una decisione favorevole, moltiplichi i ricorsi al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali da parte dell'amministrazione penitenziaria».

Molti altri ancora sono gli approdi interpretativi cui il diritto al giudice – e più ampiamente il diritto alla giurisdizione – sarebbe giunto da quell'alba degli anni Ottanta in cui Mario Chiavario scriveva le sue pagine di “Processo e garanzie”. Tra questi, andrebbero ancora quanto meno menzionati quelli raggiunti dalla Corte europea a partire dal 2003 in materia di incidenza dell'immunità parlamentare sul diritto di accesso al giudice, ossia in quei contesti nei quali la prerogativa dell'insindacabilità rischia di annullare l'interesse di chi si ritenga offeso dalle dichiarazioni di un parlamentare ad ottenere accesso al giudice e alla tutela giurisdizionale della propria posizione²². Che «gli Stati concedano generalmente un'immunità più o meno ampia ai membri del Parlamento costituisce una prassi consolidata, volta a consentire la libera espressione dei rappresentanti del popolo e ad impedire che azioni giudiziarie partigiane possano ledere la funzione parlamentare», ma va verificato se le conseguenze che ne derivano «siano proporzionate agli scopi legittimi menzionati». Dunque, la Corte europea tende a rispettare in linea di principio le scelte compiute a livello nazionale, però interviene,

²⁰ Per tutte, C. eur., 17.9.2009, *Scoppola c. Italia*.

²¹ C. eur., 8.1.2013, *Torreggiani c. Italia*.

²² C. eur., 24.5.2011, *Onorato c. Italia*; C. eur., 24.2.2009, *CGIL e Cofferati c. Italia*; De Iorio del 2004, C. eur., 20.4.2006, *Patrono, Cascini e Stafanelli c. Italia*; C. eur., 6.12.2005, *Ielo c. Italia*; C. eur., 3.6.2004, *De Iorio c. Italia*; C. eur., 30.1.2003, *Cordova c. Italia*.

nel caso concreto, quando ritenga che si consumi una rottura dell'“equilibrio tra interessi protetti” (uno dei quali è costituito, appunto, dal diritto di accesso alla giustizia).

3. Come si accennava in apertura, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo possono scorgersi anche alcune ombre, o, almeno, timidezze interpretative nell'affrontare le nuove frontiere del diritto al giudice. Si tratta di timidezze che possono dare la sensazione di una tutela dei diritti, umani e non solo strettamente processuali, non pienamente garantita. Sono *self-restraint* di un certo rilievo, che vale la pena menzionare brevemente in chiave critica al termine di questa panoramica nella quale il *leit motiv* è parso essere quello degli stimoli ricevuti dalla Corte in chiave di ampliamento dei margini di tutela di diritti convenzionalmente riconosciuti e protetti.

Alcuni spunti vengono sicuramente dal tema delle immunità, nella misura in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo, riprendendo incondizionatamente l'interpretazione della Corte Internazionale di Giustizia, ha ritenuto che la concessione dell'immunità dalla giurisdizione civile straniera sia allo Stato che ai suoi individui-organi, conformandosi al diritto consuetudinario internazionale, non può in linea di principio essere considerata come una restrizione sproporzionata al diritto di accesso alla giustizia di cui all'art. 6 della Cedu²³.

Altri spunti vengono dai limiti che la Corte si è posta rispetto al sindacato sugli atti di guerra, nell'ambito di una pronuncia²⁴ con la quale – si è detto assai esplicitamente – Strasburgo sembra addirittura “tradire” la sua consolidata giurisprudenza in materia di diritto di accesso ad un tribunale²⁵. Una pronuncia non solo oggetto di critiche in dottrina²⁶, ma che fu adottata dalla stessa Corte di Strasburgo con forti dissensi interni²⁷. In quest'ambito la Corte, pur affermando che non esiste un'immunità dal controllo giudiziario su atti politici come quelli bellici – contrariamente, va ricordato, a quanto aveva avuto occasione di affermare la Corte di cassazione italiana – ha poi escluso nel caso portato alla sua attenzione una violazione del diritto di accesso al giudice, poiché un giudice era stato comunque correttamente adito e questi avrebbe dovuto pronunciarsi sulla base dei principi applicabili nel diritto interno italiano per responsabilità da fatto illecito.

²³ Cfr. C. eur., 14.1.2014, *Jones e a. c. Regno Unito*.

²⁴ C. eur., 14.12.2006, *Markovic e a. c. Italia*.

²⁵ Così B. Randazzo, *Responsabilità dello Stato per atti di guerra: la Corte di Strasburgo 'tradisce' la sua consolidata giurisprudenza sul diritto di accesso ad un tribunale?*, in www.europeanrights.eu.

²⁶ Per tutti C. Focarelli, *Il caso Markovic dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi sull'integrazione europea* 2007, 43 ss.

²⁷ «*I regret that the majority of the Court should have accepted a solution which strikes a blow at the very foundation of the Convention*»: così si esprime il giudice Zagrebelsky nella sua *dissenting opinion*.

Va infine ricordata tutta la giurisprudenza della Corte europea nel cui ambito i giudici di Strasburgo negano in radice l'operatività dell'art. 6.1 Cedu perché considerano i relativi procedimenti estranei all'ambito delle controversie sui diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di un'accusa penale. In questo limbo di non operatività, accanto ai procedimenti fiscali non penali²⁸ e a quelli sui diritti politici (e dunque i non rari procedimenti in materia di diritto di eleggibilità)²⁹, vi è almeno un settore che – se ben conosco la sensibilità di Mario Chiavario – non può non essere almeno ricordato in questa occasione, nel concludere una riflessione sul diritto al giudice e sul bisogno crescente di giurisdizione. Si tratta di quei procedimenti in materia di immigrazione (ed in particolare delle cause in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri), rispetto ai quali la Corte sembra ancora assai restia a riconoscere spazi di applicabilità per l'art. 6 Cedu.

In *Maaouia contro Francia*³⁰ tali spazi vengono addirittura esplicitamente esclusi dalla Corte, segnandosi con ciò una netta soluzione di continuità rispetto ad alcuni segnali di maggiore apertura contenuti in due sentenze dell'anno immediatamente precedente³¹. L'orientamento pare oggi consolidato³² e la non riconducibilità dei procedimenti in materia di asilo ed immigrazione all'art. 6 trova fondamento nella giurisprudenza di Strasburgo in due distinte considerazioni. La prima, di natura testuale, è che la richiamata previsione convenzionale si riferisce da un lato alle controversie sui diritti e doveri di carattere civile e dall'altro alle accuse penali, alle quali i procedimenti in discussione – generalmente di natura amministrativa – non potrebbero essere ricondotti; la seconda considerazione è che, con il Protocollo n. 7 Cedu, gli Stati contraenti avrebbero previsto specifiche garanzie procedurali in tema di espulsione degli stranieri, confermando così indirettamente la loro volontà di non ricondurre tali procedimenti nell'alveo dell'art. 6.1³³.

Si tratta di un'impostazione discutibile – come dimostrano anche le due limpidissime *dissenting opinions* espresse in occasione del *leading case* sopra richiamato – basata su un'interpretazione del concetto di *civil rights and obligations* rigidamente confinato al settore del diritto privato. Un concetto, va detto, superato in molti altri ambiti dalla stessa Corte, che è arrivata ad estendere la portata dell'art. 6.1 anche a controversie tra individuo e pubblica amministrazione di ben minor spessore sotto il profilo della sostanza dei diritti in gioco, come, ad esempio, in

²⁸ C. eur., 12.7.2001, *Ferrazzini c. Italia*.

²⁹ C. eur., 21.10.1997, *Pierre-Bloch c. Francia*.

³⁰ C. eur., 5.10.2000, *Maaouia c. Francia*; poi seguita da C. eur., 8.6.2006, *Lupsa c. Romania*.

³¹ C. eur., 4.5.1999, *S.N. c. Olanda*; C. eur. 2.2.1999, *J.E.D. c. Regno Unito*.

³² Nella giurisprudenza successiva, C. eur., 28.2.2002, *Mehemi c. Francia*; C. eur., 18.4.2002, *Aronica c. Germania*; C. eur., 17.4.2003, *Yilmaz c. Germania*; C. eur. 4.1.2005, *Naumov c. Albania*.

³³ V. E. Brouwer, *Digital Borders and Real Rights. Effective Remedies for Third-Country Nationals in the Schengen Information System*, Brill 2008, 245 ss.; nonché G. Ciliberto-A.M. Roşu, *Asilo e protezione internazionale nella CEDU*, in *QuestG-Speciale* 2019, 381 ss.

materia di concessione di licenze o permessi o in controversie aventi per oggetto il trattamento pensionistico³⁴.

In un momento come quello attuale, in cui la tensione tra diritti individuali ed esercizio delle potestà statali in materia di circolazione delle persone tra gli Stati è sempre più acuta, la Corte dei diritti, e dei diritti umani, dovrebbe però forse iniziare a rivalutare il significato di impostazioni formalistiche, peraltro anche assai deboli in punto di diritto, che rischiano di mortificare quel bisogno di giurisdizione al quale negli anni le proprie pronunce hanno attribuito sempre maggior spazio. In una materia, come quella dell'immigrazione, che ha come protagonisti i soggetti più deboli e più bisognosi di tutela delle nostre democrazie contemporanee, un ripensamento di questa impostazione risulterebbe certo maggiormente in linea sia con il percorso compiuto dalla stessa Corte in questa materia dagli anni Settanta in avanti, sia, probabilmente, con gli auspici di chi ne osservava i primi passi mentre scriveva le pagine iniziali del suo "Processo e garanzie".



³⁴ Per un'attenta ricostruzione v. R. Romboli, *L'influenza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nell'ordinamento costituzionale italiano*, in <http://www.giurcost.org/studi/romboli6.pdf>.